

Edizione di venerdì 24 Aprile 2020

CASI OPERATIVI

Regime pex: fase di start up
di **EVOLUTION**

BILANCIO

Il capitale sociale resiste solo alle perdite del 2020?
di **Fabio Landuzzi, Giovanni Valcarenghi**

IVA

Mezzi di prova nelle cessioni intracomunitarie “franco magazzino”
di **Sandro Cerato**

AGEVOLAZIONI

La sospensione delle ritenute d'acconto: le modalità operative
di **Luca Mambrin**

IVA

Più tempo per aggiornare i programmi di fatturazione elettronica
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

RASSEGNA RIVISTE

Enti del Terzo settore e linee guida per la costruzione di un modello ex D.Lgs. 231/2001 – Seconda parte
di **Giovanni Barbato**

CASI OPERATIVI

Regime pex: fase di start up di **EVOLUTION**

DIGITAL Seminario di specializzazione

TIPOLOGIE COMUNI DI ACCERTAMENTO

[Scopri di più >](#)

La società Alfa s.r.l. nel 2016 ha costituito la Beta s.r.l. ed oggi (2020) intende cedere la partecipazione. È possibile fruire della disciplina dell'articolo 87 del Tuir considerando che la società Beta s.r.l. ha terminato la fase di start up nel 2019?

L'articolo 87 del Tuir prevede l'esenzione parziale delle plusvalenze realizzate in seguito alla cessione di partecipazioni sociali aventi determinati requisiti.

In particolare, la percentuale di esenzione prevista per le plusvalenze realizzate sulle cessioni di partecipazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 87 Tuir è pari al 95% del relativo ammontare mentre le minusvalenze sono indeducibili ai sensi dell'articolo 101 Tuir.

I requisiti che devono essere integrati per fruire del regime agevolativo sono i seguenti:

- possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (articolo 87, comma 1 lettera a, Tuir);



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

BILANCIO

Il capitale sociale resiste solo alle perdite del 2020?

di Fabio Landuzzi, Giovanni Valcarenghi

DIGITAL Seminario di specializzazione

L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019 DOPO IL CORONAVIRUS

[Scopri di più >](#)

Il D.L. 23/2020 ha opportunamente varato **due disposizioni a sostegno della “sopravvivenza” delle società**; l'[articolo 6](#), che sterilizza le norme che impongono la **riduzione del capitale per perdite** e l'[articolo 7](#), sul tema della **continuità aziendale**.

I due interventi, a nostro giudizio, **vanno letti congiuntamente**, in quanto guidati da una medesima *ratio*, vale a dire la **possibilità di proseguire l'attività in determinate circostanze** (che normalmente sarebbero considerate patologiche) con una **salvaguardia per la responsabilità dell'organo amministrativo**.

Si è contribuito, negli ultimi giorni, a chiarire il tema dell'[articolo 7](#), anche grazie all'emanazione di un pregevole documento della **Fondazione Nazionale Commercialisti**; molto meno esplorato, invece il contenuto dell'[articolo 6](#), in merito al quale ci si è spesso limitati ad affermare che si tratti di **norma applicabile solo alle perdite dell'esercizio 2020**.

Certamente, il **dettato normativo non è cristallino** e pare portare in questa direzione anche la lettura della **Relazione illustrativa** e gli **esempi** che sovente si citano, ma ci sentiamo di proporre anche una **lettura alternativa**, che non riteniamo del tutto infondata soprattutto volendo salvaguardare il suddetto **obiettivo** della norma.

La questione ruota attorno a questa locuzione: **“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [ndr: 9 aprile 2020] e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli”**.

La finalità inequivoca della norma è quella di sterilizzare le disposizioni civilistiche che debbono essere applicate nel caso di **perdite superiori al terzo del capitale sociale**, anche quando il capitale scende al di **sotto del minimo legale**; ciò è tanto vero che viene sospesa anche la **causa di scioglimento di cui all'[articolo 2484 cod. civ.](#)**.

La **Relazione Illustrativa** precisa che la norma **mira ad evitare che la perdita del capitale**, dovuta

*alla crisi COVID-19 e verificatasi nel corso degli **esercizi chiusi al 31 dicembre 2020**, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa – palesemente abnorme – tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità anche per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi a responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal Codice civile in termine di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di fronteggiare le difficoltà dell'emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale.*

Notiamo che, nella Relazione, si fornisce una **rappresentazione non completamente aderente alla norma**, almeno a quella pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale; nella **Relazione** ci si riferisce, infatti, alla **perdita del capitale “verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020”** quando invece il testo della norma evoca quella degli esercizi **“chiusi entro la predetta data [ndr: 31-12-2020]”**. Circostanza non di poco conto, visto che potrebbe rendere applicabile la disposizione (come appare certamente più logico ritenere) anche agli **esercizi non coincidenti con l'anno solare (interessati dalla crisi)** e, più in generale, agli **esercizi chiusi prima del 31 dicembre 2020**.

Proprio su tale ultimo aspetto (in definitiva, pensando al 2019) proponiamo le seguenti riflessioni che – a nostro sommesso giudizio – meriterebbero un **approfondimento** di meditazione:

- partiamo con una certezza: la norma sicuramente **non nasce per sterilizzare le perdite “di gestione” generatesi nel corso del 2019**, visto che in tale esercizio non vi era alcuna traccia dell'influenza del fenomeno **Covid-19**;
- ciò non significa, però, che nel bilancio 2019 non vi possano essere delle influenze che derivino – in via immediata e diretta – dalla **pandemia**. Almeno due casi ci sono venuti alla mente:
 - **svalutazione del magazzino a seguito di vendite a prezzo ridotto dei primi mesi del 2020 post disposizioni emergenziali.** Si pensi al caso di un'azienda (ad esempio, un concessionario d'auto) che possiede un rilevante **stock di magazzino al 31 dicembre 2019**; alla riapertura dell'attività al prossimo mese di maggio propone **importanti scontistiche per recuperare immediata liquidità** e coprire il fabbisogno finanziario. In sede di redazione del **bilancio 2019**, nel valutare le **giacenze**, la società deve tenere conto del minore prezzo di vendita dei beni ove questo fosse **inferiore al costo** (v. **“Fatti di rilievo dei primi mesi successivi alla chiusura dell'esercizio che si riflettono sulle stime del bilancio”**, Oic 29, par. 59, lett. a), ben sapendo che tale ribasso è una **diretta conseguenza dell'emergenza Covid-19**;
 - **svalutazione dei crediti a seguito di accadimenti verificatisi sempre nei primi mesi del 2020 e post emergenza sanitaria.** Si pensi al caso di un'azienda con un cliente che, non appena intravisto l'avvio della fase di **lockdown**, abbia presentato **domanda di concordato in bianco**, confidando nell'interruzione del lavoro dei Tribunali, ovvero, ad un cliente che risultava in **equilibrio finanziario nel 2019** e, in maniera repentina, abbia imboccato un **tunnel di crisi a seguito della pandemia**. Il credito dovrebbe essere

svalutato nel bilancio del 2019 (di nuovo, si tratta di una revisione delle stime ex **59, lett. a, dell'Oic 29**), anche se la motivazione principale di tale (s)valutazione può essere **ascritta all'emergenza Covid**;

- se la norma intende **evitare l'alternativa palesemente abnorme** (cit. Relazione Illustrativa) tra l'immediata messa in liquidazione ed il rischio di esporsi ad una gestione non conservativa, ci pare che quantomeno le casistiche sopra evidenziate siano parimenti **meritevoli rispetto alle perdite insorte e manifestatesi nel corso dell'esercizio 2020**.

Ove si condividono le precedenti riflessioni, non resterebbero che **due soluzioni praticabili**, per cogliere quello che è l'obiettivo (dichiarato) della norma:

- una **“forzatura” delle regole di redazione del bilancio** (ad esempio, una maggiore “prudenza” nella svalutazione dei crediti), in verità non palesata in alcuna disposizione normativa (se non in merito alla continuità aziendale dell'[articolo 7](#)), quindi **altamente rischiosa**;
- una **“lettura estensiva”** della norma sulla sterilizzazione delle perdite, al fine di **ricomprendervi ogni evento che abbia trovato la propria origine nel fenomeno Covid-19**.

L'argomento è tanto delicato (per la **responsabilità che ne deriverebbe in capo agli amministratori**) che non ci sentiamo assolutamente di qualificare come certezza quanto sopra riportato; tuttavia, ci pare anche doveroso lanciare il classico **“sasso nello stagno”** al fine di evitare che una **lettura miope di disposizioni** già confuse di proprio, porti a **ridurre gli effetti benefici che, probabilmente, il Legislatore intende concedere** in un delicato periodo come quello che stiamo vivendo.

Solo così si potrà evitare la chiusura di imprese ancora **performanti**, proprio come richiede la **Relazione Illustrativa**.

IVA

Mezzi di prova nelle cessioni intracomunitarie “franco magazzino”

di Sandro Cerato

DIGITAL Seminario di specializzazione
IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO
[Scopri di più >](#)

Il CMR, anche in mancanza della firma del cessionario, integrato con la dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinazione, **costituisce mezzo di prova rilevante per comprovare la non imponibilità Iva della cessione intracomunitaria**, laddove siano individuabili i soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario), o dati dell'operazione e siano conservate le fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante il pagamento, i documenti contrattuali e gli elenchi Intrastat.

È quanto emerge dalla [risposta all'istanza di interpello n. 117](#) fornita ieri, 23 aprile, dall'Agenzia delle entrate ad un'istanza di interpello presentata da una società (Alfa) che abitualmente pone in essere **cessioni intracomunitarie “franco magazzino”**, ossia con **trasporto a cura dell'acquirente**.

Prima di entrare nel merito della risposta dell'Agenzia, è necessario ricordare che le **cessioni intracomunitarie di beni beneficiano del regime di non imponibilità Iva** a condizione se sussistano tutti i seguenti requisiti ([articolo 41 D.L. 331/1993](#)):

- cedente e cessionario siano **soggetti passivi d'imposta in due Stati membri diversi** (e iscritti al Vies);
- la **cessione avvenga a titolo oneroso**;
- i beni siano **trasportati da uno Stato membro con destinazione altro Stato membro** (diverso da quello di partenza).

Proprio in relazione a tale ultimo requisito, negli anni passati si erano evidenziate **particolari criticità** portate anche all'attenzione della **Corte di Giustizia Ue nel contesto delle frodi Iva intracomunitarie** (caso Teleos, causa C-409/04 e caso Twoh International, causa C-184/05, solo per citarne alcune), nonché della **prassi dell'Agenzia delle entrate** negli anni successivi ([risoluzione 345/E/2007](#) e [risoluzione 477/E/2008](#) per citarne alcune) e da ultimo con la [risposta n. 100 dell'8 aprile 2019](#) ripresa dall'Agenzia nella risposta in commento.

Il dibattito in ambito comunitario ha portato infine all'approvazione del [Regolamento 4.12.2018, n. 1912/UE](#) che ha inserito il nuovo [articolo 45-bis al Regolamento 282/2011](#) in vigore dallo scorso 1° gennaio 2020.

In base alle richiamate novità sono stati "codificati" i **mezzi di prova nelle due ipotesi di trasporto a cura del cedente e nel caso, che qui interessa, del trasporto a cura del cessionario**, ricordando che si tratta di una **presunzione relativa**.

Conseguentemente, il soggetto passivo può fornire **mezzi alternativi di prova** anche attingendo dalle richiamate pronunce di prassi dell'Agenzia emanate prima dell'avvento del predetto **Regolamento Ue**.

Nel condividere la soluzione proposta dalla società istante, l'Agenzia delle entrate, richiamando la citata [risposta n. 100 dell'8 aprile 2019](#), precisa che **gli ulteriori documenti utilizzati a corredo del documento di trasporto** attestante la destinazione dei beni e normalmente firmati dal trasportatore per presa in carico (il CMR), possono **costituire prova della cessione intracomunitaria** in presenza delle seguenti condizioni:

- devono essere individuabili i **soggetti coinvolti nell'operazione** (cedente, cessionario e vettore), nonché tutti i dati utili a definire l'operazione a cui si riferiscono;
- devono essere **conservate le fatture di vendita, i documenti attestanti il pagamento, la documentazione contrattuale e gli elenchi Intrastat**.

Tenendo conto che il suddetto indirizzo, a parere dell'Agenzia, è conforme alle nuove indicazioni regolamentari, **la documentazione indicata dalla società nell'istanza di interpello** (ed in precedenza illustrata) è sufficiente per **dimostrare l'avvenuto trasferimento dei beni nel Paese del cessionario** e quindi ad integrare i requisiti per la non imponibilità Iva dell'operazione (fermi restando gli altri requisiti).

AGEVOLAZIONI

La sospensione delle ritenute d'acconto: le modalità operative

di Luca Mambrin

DIGITAL

Seminario di specializzazione

DAI DECRETI LEGGE PER AFFRONTARE L'EMERGENZA: VALIDI INPUT PER UNA RIPARTENZA ECONOMICA

[Scopri di più >](#)

Con l'[articolo 19 D.L. 23/2020](#), "Decreto liquidità", è stata **prorogata** la disciplina, già prevista nel **D.L. 18/2020**, con la quale **è possibile richiedere la non effettuazione della ritenuta d'acconto** sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni di cui agli [articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973](#) da parte del sostituto d'imposta.

È stato tuttavia **prolungato** il periodo durante il quale è possibile beneficiare della sospensione, inizialmente previsto **dal 17.03.2020 al 31.03.2020, fino al 31.05.2020**, e il termine entro il quale dover effettuare il versamento delle ritenute, inizialmente previsto per il 31.05.2020 e ora spostato **al 31.07.2020**.

La norma in esame quindi **proroga il periodo di sospensione** degli obblighi di assoggettamento alle ritenute d'acconto sui redditi indicati dagli [articoli 25](#), tra i quali quelli relativi alle **prestazioni di lavoro autonomo** nonché per **l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere**, e [25-bis D.P.R. 600/1973](#) derivanti da provvigioni inerenti ai rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, per i **contribuenti** che hanno:

- il **domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa** nel territorio dello Stato;
- con **ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020 (quindi nel 2019);
- che nel mese precedente **non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato**.

Nella [circolare 9/E/2020](#), riconfermando quanto già precisato nella [circolare 8/E/2020](#) l'Agenzia ha chiarito che, nella determinazione del **limite di euro 400.000**, individuato dalla norma in argomento, **non rilevano** gli ulteriori **componenti eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale**, in base alla disciplina degli Isa.

Per i soggetti che soddisfano tali condizioni il beneficio consiste nella possibilità di incassare i

redditi di cui agli [articoli 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973](#) senza subire l'effettuazione delle ritenute d'acconto previste dalle richiamate disposizioni, **purché la percezione di tali redditi avvenga nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020** (data di entrata in vigore del Decreto Cura Italia) e **il 31 maggio 2020** (in luogo del precedente termine fissato al 31 marzo).

Da un punto di vista operativo la norma prevede che i contribuenti che si avvalgono di tale opzione debbano **rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risultati che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta**.

In particolare, come chiarito dalla [circolare 8/E/2020](#) e confermato anche dalla successiva [circolare 9/E/2020](#), laddove ricorrono tutte le condizioni previste per l'applicazione della norma agevolativa in esame è possibile **omettere l'indicazione della ritenuta d'acconto in fattura** (sia analogica che elettronica).

Nel caso venga emessa una fattura elettronica, nella sezione **“DettaglioLinee” non va valorizzata con SI** la voce **“Ritenuta”** e, conseguentemente, **non va compilato** il blocco **“DatiRitenuta”** (si vedano le “Specifiche tecniche – Versione 1.6”, allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2020, prot.n. 99922).

Inoltre, in base a quanto previsto dal citato [articolo 19 D.L. 23/2020](#) i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risultati che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione: sarà necessario quindi indicare nella **“Causale”** della fattura la dicitura **«si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi articolo 19 D.L. 23/2020»**.

Nel caso in cui sia già stata emessa la **fattura prima del 17.03.2020**, per **evitare l'applicazione delle ritenute** i lavoratori autonomi e gli agenti possono rilasciare al sostituto d'imposta che deve effettuare il pagamento **un'apposita dichiarazione** dalla quale risultati che, se il pagamento viene effettuato entro il 31.05.2020, i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta richiamando la disposizione in esame.

Il **versamento** dell'importo corrispondente alle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta potrà essere effettuato direttamente dai beneficiari della sospensione:

- in **un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020** (in luogo del precedente termine fissato dal D.L. 18/2020 del 31 maggio 2020);
- oppure mediante **rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.

Nella [circolare 9/E/2020](#) l’Agenzia ha chiarito, poi, che l’effettuazione da parte dei percipienti del versamento delle somme corrispondenti alle ritenute non operate dovrà avvenire tramite modello F24, indicando un **“nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione”**.

IVA

Più tempo per aggiornare i programmi di fatturazione elettronica

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

In considerazione dell'attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica Covid-19, recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, con il **provvedimento prot. n. 166579/2020 del 20 aprile 2020**, sono stati modificati i termini di utilizzo della **nuova versione** (versione 1.6.1) delle **specifiche tecniche della fatturazione elettronica**, approvate con precedente **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020** (versione 1.6).

In particolare, **a partire dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020** il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema allegato all'ultimo provvedimento, **sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5** approvata con il **provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018); dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato il 20 aprile.**

Nello specifico, nel recepire le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, nella nuova versione (1.6.1) delle specifiche tecniche sono state **aggiornate le date di fine validità** per taluni codici e modificata la **data di entrata in vigore** di taluni controlli.

La versione 1.6.1 in argomento estende la doppia **validità delle specifiche tecniche nella versione 1.5 e 1.6, dal primo ottobre al 31 dicembre 2020**, con modifica della data di fine validità per i codici Natura N2, N3 e N6 (paragrafi 2.2 e 4.2) e della data di entrata in vigore dei controlli con codice 00445 (Appendice 1) e 00448 (Appendice 2).

Si tratta, in particolare, del maggior dettaglio richiesto per le operazioni senza applicazione dell'Iva che richiedono la precisazione della **Natura operazione** ed il conseguente **codice errore** che scaturisce dal controllo di questo campo.

Riepiloghiamo di seguito il nuovo programma di utilizzo delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica:

- **fino al 30 settembre** – valide le specifiche tecniche nella versione 1.5;
- **dal 1° ottobre al 31 dicembre** – **doppia validità delle specifiche tecniche per situazione emergenziale;**
- **dal 1° gennaio 2021** – valide esclusivamente le specifiche tecniche 1.6.1.

A partire **dal prossimo anno**, nella gestione della fattura elettronica in formato .xml, **con riferimento alle operazioni senza Iva, non saranno più utilizzabili i codici generici** riferiti a operazioni non soggette (N2), non imponibili (N3) o per le operazioni in *reverse charge*, ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi, ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti (N6).

Dovrà distinguersi, ad esempio, tra **operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d'intento** (N3.5) e **operazioni non imponibili esportazioni** (N3.1), senza poter più indicare un generico codice N3.

È stata aggiornata **l'appendice 1** contenente **l'elenco dei codici errore** relativi alla fattura ordinaria e a quella semplificata.

Le **tipologie di controllo** effettuate mirano a verificare nomenclatura ed unicità del file trasmesso, dimensioni del file, integrità del documento se firmato con le tecnologie previste, autenticità del certificato di firma, conformità del formato fattura, coerenza e validità del contenuto della fattura, unicità della fattura e recapitabilità della stessa.

In particolare, la **verifica di coerenza sul contenuto** viene effettuata per garantire la coerenza degli elementi informativi in base a quanto previsto dalle regole tecniche; in caso di mancato rispetto di dette regole, il **documento viene rifiutato e la fattura si considera non emessa**.

In caso di fatture ordinarie viene visualizzato il **“Codice 00445”** (in vigore dal primo gennaio 2021), quando viene riportato nel file .xml il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell'operazione; nel caso di fatture semplificate, invece, lo stesso codice errore identifica l'utilizzo del valore generico N2 o N3. In altri termini, **non saranno più utilizzabili i codici natura “padre”** ma solo quelli di dettaglio, **laddove previsti**.

Anche **l'appendice 2** è stata aggiornata con i **codici errore relativi ai dati fatture transfrontaliere** (il cosiddetto esterometro).

Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare, in generale, nomenclatura ed unicità del file trasmesso, dimensioni del file, integrità del documento, autenticità del certificato di firma, conformità del formato dati fattura, coerenza e validità del contenuto dei dati della fattura e autorizzazione alla trasmissione; a decorrere dal 1° gennaio 2021 viene introdotto il **Codice 00448** in caso di utilizzo del **valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell'operazione**.

RASSEGNA RIVISTE

Enti del Terzo settore e linee guida per la costruzione di un modello ex D.Lgs. 231/2001 – Seconda parte

di Giovanni Barbato



ASSOCIAZIONI E SPORT
Mensile di aggiornamento e approfondimento sugli enti associativi

IN OFFERTA PER TE € 84,50 + IVA 4% anziché € 130,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilège ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA

Articolo tratto da "Associazioni e sport n. 4/2020?

Anche gli Enti del Terzo settore avranno la necessità di definire all'interno delle proprie realtà modelli organizzativi idonei a prevenire le responsabilità delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001. Le metodologie per costruire i modelli andranno calibrate e adattate alle diverse tipologie di enti e ai particolari contesti operativi in cui questi operano rispetto alle rischiosità all'uopo identificate. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di "Associazioni e sport n. 4/2020 ?](#)

Editoriale

Quale futuro per lo sport e il Terzo settore dopo la pandemia? *di Guido Martinelli e Luca Caramaschi*

Attualità

Scadenzario

Principali scadenze 16 aprile 2020 al 15 maggio 2020

Norme, contratti e responsabilità

La Legge Delega sullo Sport e l'affidamento della gestione di impianti sportivi *di Lorenzo Bolognini*

Gli ETS e il loro insediamento: la portata della legislazione di favore prevista nel CTS *di Arash Bahavar*

Gli inserti di associazioni e sport

Enti del Terzo settore e linee guida per la costruzione di un modello ex D.Lgs. 231/2001 – Seconda parte *di Giovanni Barbato*

Contabilità e bilancio

Il funzionamento e i compiti dell'organo di controllo negli Enti di Terzo settore: le norme del Cndcec – Parte I *di Claudio Travaglini*

Lavoro e previdenza

Gli ammortizzatori sociali “COVID-19” per le Asd/Ssd *di Guglielmo Anastasio*

L'Osservatorio giurisprudenziale

L'Osservatorio giurisprudenziale di aprile 2020 *di Marilisa Rogolino*

Il caso pratico

Iscrizione agli elenchi 2020 del 5 per mille possibili fino al prossimo 7 maggio *di Luca Caramaschi*